

PENALE TRIBUTARIO

Senza l'allegazione della denuncia niente raddoppio dei termini

di **Luigi Ferrajoli**

La questione del **raddoppio dei termini**, introdotto dall'art.37 del D.L. n.233/06, previsto nelle ipotesi di **violazione penale tributaria**, è ancora oggetto di discussione.

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Mestre, Trentesima Sezione, con **sentenza n. 561 del 24 marzo 2015** si è pronunciata proprio su tale argomento, con una interessante motivazione che merita di essere segnalata.

Con più avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2006 emessi nei confronti di una società e dei suoi soci, l'Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione dei redditi accertando l'utilizzo di **costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti**, nonché l'omessa effettuazione di ritenute sugli utili presuntivamente occultati e, con riferimento ai soci, l'omessa contabilizzazione di utili percepiti per maggiori redditi societari.

I ricorsi presentati dalle parti venivano riuniti e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva le impugnazioni perché gli accertamenti erano stati posti in essere oltre i termini di cui all'**art.43, co.1, D.P.R. n.600/73** e **57, co.1, D.P.R. n. 633/72**, a cagione della **mancata allegazione della denuncia penale** che comporta il **raddoppio dei termini accertativi**. Secondo la CTP, tale allegazione sarebbe necessaria onde consentire al Giudice di valutare se i **presupposti** dell'obbligo di tale denuncia siano effettivamente sussistenti.

A seguito di appello presentato dall'Agenzia delle Entrate per violazione del richiamato art.43, come interpretato dalla Corte Costituzionale con la **sentenza n. 247** depositata in data **25.07.2011**, i contribuenti presentavano controdeduzioni ed appello incidentale, insistendo per la conferma della sentenza appellata. La Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Mestre ha rigettato l'impugnazione dell'Ufficio condividendo le motivazioni proposte dal Giudice di prime cure.

In particolare, la CTR ha evidenziato che il raddoppio dei termini è stato introdotto per consentire all'Agenzia delle Entrate di utilizzare l'esito delle indagini penali al fine di completare le proprie e meglio motivare gli avvisi di accertamento.

Su tale indefettibile premessa, la Commissione Tributaria Regionale ha affermato chiaramente che *"Purtroppo nella pratica l'utilizzo del raddoppio dei termini è stato usato a prescindere dall'effettiva violazione penale commessa dal contribuente ed ancor oggi l'Agenzia ritiene praticabile questa previsione anche senza l'invio della notizia di reato al PM"*. Conseguentemente, osservando che l'art.8, co.2, della legge delega n.23/14, prevede modifiche in tal senso, la CTR

sottolinea che tale interpretazione dell'Ufficio non possa essere condivisa.

Nella sentenza in esame, viene argomentato che il **pubblico ufficiale verificatore** deve comunicare al **Pubblico Ministero**, **“senza ritardo”**, la **notizia di reato** e se ciò non avviene significa che tale ipotesi **non sussiste, perciò l'Amministrazione non può fruire del raddoppio dei termini**.

La Commissione Tributaria Regionale ha anche osservato che la **Corte Costituzionale**, con **l'ordinanza n. 247 del 2011**, ha specificato che *“il raddoppio dei termini fonda la sua causa nell'obbligo di presentazione della denuncia penale che così fissa un nuovo termine di decadenza, quindi non un raddoppio dei termini”*. Tale accorgimento è stato pensato e introdotto al fine di *“evitare un uso distorto e strumentale della notizia di reato volto al solo scopo di raddoppiare le scadenze per l'accertamento”*.

Secondo la CTR, il giudice tributario deve dunque dare un giudizio di **“prognosi postuma”** sull'**esistenza degli indizi di reato** ed evidenza che *“il significato di questa decisione risiede (si ritiene) nel dover provare che l'Amministrazione ha ben agito nell'esclusiva ottica dell'interesse pubblico e non abbia invece usato tale possibilità per altri (inconfessati e inconfessabili) fini”*. Per tali ragioni, afferma la Commissione, *“i giudici di merito hanno già bocciato il raddoppio in assenza della copia della denuncia penale”*, in quanto se i giudici medesimi sono tenuti alla prognosi postuma in parola, devono avere gli strumenti per farlo. **Tale strumento non può essere appunto che la richiamata denuncia.**

La Commissione, infine, a completamento del proprio iter argomentativo, ha aggiunto che, secondo la bozza del decreto legislativo citato, il **raddoppio dei termini** scatterà solo se l'Amministrazione inoltrerà la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica **entro l'ordinaria decadenza** prevista per quel determinato periodo di imposta, mentre per gli atti di controllo già notificati l'Agenzia potrebbe beneficiare del raddoppio anche senza l'invio della denuncia entro i termini di decadenza.